




Notizie dal web n. 18/2023

19 maggio 2023

È vietato inserire in avvisi per manifestazioni di interesse, clausole “territoriali” restrittive, volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio; si violano i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, oltre che di buon andamento dell'amministrazione pubblica. Lo ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione, con l'Atto del Presidente del 12 maggio 2023 relativo ad una manifestazione di interesse emesso dalla regione Valle d'Aosta per l'affidamento dei lavori (importo circa 2 milioni) di restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile d'ingresso del pregevole Castello di Issogne. Nell'avviso di manifestazione d'interesse era stato preventivamente chiarito che se gli operatori economici interessati fossero stati più di dieci si sarebbe proceduto alla scelta degli invitati con estrazione a sorteggio pubblico, tenendo conto del criterio derogatorio della diversa dislocazione territoriale, ma di fatto privilegiando cinque operatori economici con sede legale in valle d'Aosta (altri cinque sarebbero stati sorteggiati con sede legale nel resto d'Italia e d'Europa). L'atto del Presidente Busia, emesso su segnalazione di un'impresa che aveva sede operativa nella regione, ma non la sede legale, rileva anche ai fini dell'interpretazione e della futura applicazione (dopo il primo luglio) della nuova disposizione del decreto 36/2023 che, all'articolo 108, comma 7, ammette che nei bandi o negli avvisi si possano inserire premialità "per promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento". Venendo al caso concreto, la clausola dell'avviso poggiava sul dato normativo di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 76/2020 che in deroga al codice appalti ammette nelle procedure negoziate anche il riferimento al criterio della “diversa dislocazione territoriale”, una disposizione per Anac "finalizzata all'esigenza di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti nel periodo emergenziale, che tuttavia deve essere motivata” ma che è "ambigua e di non agevole lettura". Il Presidente dell'Anac aggiunge anche che il criterio deve comunque sempre armonizzarsi con i principi eurounitari di non discriminazione e parità di trattamento perché esiste un rischio di "concentrazione territoriale degli inviti" con conseguente "chiusura del mercato in contrasto con i principi comunitari richiamati dallo stesso disposto di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020". Da qui la necessità che il criterio della diversa dislocazione territoriale non sia strumentalmente utilizzato al solo fine di favorire le imprese del territorio. Da *Italia Oggi*.



In questo numero

ANAC vieta le clausole pro imprese del territorio

1

Per Anac è obbligatorio verificare il rispetto del minimo salariale nelle offerte

2

Per la Corte dei Conti è addebitabile al dirigente, che non evita lo spreco di risorse, l'opera incompiuta

3

PNRR pubblicato il Bando Imprese Borghi

4

È annunciato emendamento al Codice Appalti sulla parità di genere

4

Per il Tribunale di Napoli le infiltrazioni di acqua possono anche non essere colpa di nessuno



Per ANAC è obbligatorio verificare il minimo salariale nelle offerte

La stazione appaltante deve verificare sempre il rispetto dei minimi salariali retributivi da parte dell'impresa, prima di procedere all'aggiudicazione della gara. Deve farlo indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell'offerta. È quanto evidenzia [l'Autorità Anticorruzione nella delibera n. 189 del 9 maggio 2023](#), in risposta ad una richiesta di parere della Società trasporti pubblici di Terra d'Otranto, nel Lecce. La gara oggetto di controversia riguarda il servizio sostitutivo di mensa, mediante fornitura di buoni pasti elettronici per il personale dipendente della società. Importo a base di gara: 387.000 euro.

Di fronte alle contestazioni di un partecipante alla gara rimasto escluso, Anac ha proceduto ad un'istruttoria, da cui è emerso che la Società trasporti pubblici pugliese non aveva verificato se il costo del personale era inferiore ai minimi salariali retribuiti, indicati da apposite tabelle.

«Sussiste sempre in capo alla stazione appaltante un obbligo generalizzato – scrive Anac nella delibera di precontenzioso - a verificare i costi della manodopera, prima di procedere all'aggiudicazione della gara. La finalità della misura è volta alla tutela del diritto – di rango costituzionale – dei lavoratori alla giusta ed equa retribuzione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. E dunque, serve la comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva, non tanto e non solo in una logica posta a presidio della regolarità della procedura (e della futura esecuzione dell'appalto), quanto piuttosto a tutela delle maestranze. Per tale motivo, secondo consolidata giurisprudenza, la stazione appaltante deve provvedervi anche quando non sussistono i presupposti per attivare il procedimento di verifica dell'anomali dell'offerta». Di qui la bocciatura dell'operato della società ritenuto non conforme alle norme sugli appalti. Da *NT+*.



Per la Corte dei Conti è addebitabile al dirigente, che non evita spreco di risorse, l'opera incompiuta

Il dirigente del settore tecnico del Comune che opera in qualità di responsabile unico del procedimento risponde del danno causato alle finanze dell'ente se non dimostra l'assenza di dolo o di colpa grave in merito a interventi di riqualificazione non conclusi e consistenti nel completamento di un'opera pubblica. In particolare, non può essere fatta valere l'assenza di responsabilità per il solo fatto di dare esecuzione a una scelta politica ovvero per l'esercizio di una insindacabile discrezionalità amministrativa, quale causa della mancata definizione dell'intervento.

A queste conclusioni è giunta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, [con la sentenza n. 268/2023](#), che ha esaminato il rinvio a giudizio di un dipendente per non avere realizzato il completamento dell'immobile da adibire a punto di informazione e ristoro per i turisti (infopoint). Si legge negli atti di causa che tale immobile, dopo esser stato parzialmente edificato, per anni era rimasto allo stato grezzo e, quindi, inutilizzato, finché il Comune aveva deciso di demolirlo per poi edificare su quel medesimo sito una chiesa. A detta della procura, il danno erariale è riconducibile allo spreco di risorse per la realizzazione di un'opera poi rimasta incompiuta, dipeso dalla condotta dolosa o, in subordine, gravemente colposa del dirigente, il quale, nelle vesti di responsabile del complessivo procedimento nel cui ambito era prevista la realizzazione dell'infopoint, aveva lasciato che venissero destinate altrimenti le risorse grazie alle quali esso sarebbe stato dapprima completato e, quindi, utilizzato.

La sentenza pone in risalto la circostanza che prende in considerazione anche il ruolo di terzi che con la loro azione hanno inciso sugli eventi. In altri termini, il giudice contabile ha rilevato che il danno stesso è ascrivibile anche a condotte di terzi non convenuti nel giudizio, quali ad esempio i vertici del Comune, i progettisti e il direttore dei lavori, posto che a distanza di oltre un anno dall'inizio dei lavori, con atto deliberativo, la giunta comunale approvava una variante ai lavori stessi, così decidendo di non completare il rustico realizzato e rinviando lo stesso al progetto di completamento, per destinare una cifra pressoché identica alla sistemazione di aree esterne. Di fatto, nell'evidente assenza di tale completamento, veniva iniziata la demolizione del rustico dell'infopoint.

Così ricostruiti i fatti, a nulla sono valse le eccezioni di controparte che, sul piano causale, ha rappresentato come l'approvazione della variante oggettivamente abbia provocato l'arresto dei lavori di edificazione dell'infopoint, in tal guisa facendo dipendere il suo completamento da un evento totalmente incerto: non soltanto nell'an e nel quando in cui quest'ultimo potesse mai verificarsi; ma anche nel quantum dell'eventuale somma necessaria per quel completamento, la cui mancanza non può affatto definirsi casuale sic et simpliciter. A parere del Giudice contabile, infatti, la discrezionale decisione del comune, asseritamente insindacabile, di destinare ad altro fine l'area non vi sarebbe stata qualora, a suo tempo, l'infopoint fosse stato completato. Al tempo stesso, competeva primariamente al responsabile del procedimento, negare il proprio consenso al diverso utilizzo delle risorse, anziché avallarla e, addirittura, rendersene proponente attraverso il rilascio del parere tecnico alla delibera di approvazione della variante.

Da NT+.





PNRR pubblicato il bando **Imprese Borghi**

Si va completando l'attuazione del Piano Nazionale Borghi, l'iniziativa da oltre 1 miliardo di euro a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il rilancio dei borghi italiani.

Il Ministero della Cultura ha pubblicato il **Bando Imprese Borghi** per favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 (erano 229 nella prima versione del Piano) Borghi vincitori del bando Investimento 2.1 Attrattività dei piccoli centri storici - Linea B. Bando Imprese Borghi si rivolge alle imprese che intendano avviare iniziative nei Comuni assegnatari di risorse per l'attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici e può contare su un plafond di circa 200 milioni di euro del PNRR. Il Bando Imprese Borghi è finalizzato al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere, in modo innovativo, due finalità: la rigenerazione dei piccoli Comuni, attraverso l'offerta di servizi sia per la popolazione locale che per i visitatori, e la sostenibilità ambientale. Con un **contributo massimo/impresa di 75.000 euro**, si stima di sostenere circa 2.500 imprese. L'obiettivo è il rilancio delle attività artigianali, produttive e commerciali dei piccoli centri, parte integrante del loro percorso di recupero dell'identità storica e culturale e della loro rinascita economica e sociale. Tutte le istanze inviate, in regola con i requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso pubblico, saranno prese in esame e ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di merito. Per assicurare il compimento degli interventi previsti dal Bando Imprese Borghi, l'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR si avvale del supporto tecnico-operativo di Invitalia. E sarà proprio Invitalia la destinataria delle domande, da presentare dalle ore 12.00 dell'**8 giugno** fino alle ore 18.00 dell'**11 settembre 2023** attraverso il sito www.invitalia.it. "Con la pubblicazione del **Bando Imprese Borghi** il Ministero compie un altro passo verso la piena attuazione del PNRR Cultura. Risorse per 200 milioni di euro saranno disponibili per le PMI che decideranno di promuovere con la propria attività - ha commentato il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano - lo slancio vitale necessario al rilancio di quelle comunità, ricche di storia, cultura, bellezza e tradizione che costituiscono la spina dorsale della Nazione: insediamenti, paesi e cittadine dove artigianato e agricoltura di qualità fanno parte dell'identità storica e culturale e possono contribuire alla rinascita economica e sociale". Da *Edilportale*.

È annunciato emendamento al codice appalti sulla parità di genere

È già scattata la corsa ai correttivi del nuovo codice appalti. E questa volta non si attende neppure l'entrata in vigore in calendario per il primo luglio. Mentre negli ambienti governativi cominciano già a circolare le richieste e le ipotesi di correttivi ben più corposi, da Palazzo Chigi arriva la notizia che un primissimo cambiamento all'[articolo del Dlgs 36/2023 andato in Gazzetta solo poche settimane fa](#), arriverà con il decreto legge sulle Pa attualmente in discussione alle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera.

È una nota ufficiale di Palazzo Chigi a far sapere che il governo, come autorizzato in Consiglio dei ministri, presenterà un emendamento al DI Pa che «riguarda la promozione della parità di genere nel settore degli appalti pubblici, confermando, anche nell'ambito della nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 36 del 2023 in vigore dal prossimo mese di luglio, il riconoscimento di premialità in favore delle imprese che adottano politiche tese al raggiungimento delle parità di genere comprovata dal possesso della relativa certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 - bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna».

Il primo intervento riguarderà il caldissimo tema della parità di genere su cui la polemica politica si era già scatenata al momento della presentazione del testo del nuovo codice in Parlamento.

In pratica, l'emendamento punta a eliminare la possibilità per le imprese di autocertificare l'adozione di misure per la parità di genere e dunque accedere alle relative premialità in termini di punteggio assegnate nelle gare. Gli interventi dovranno invece essere comprovati dalla certificazione prevista dall'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

È la prima modifica al nuovo codice di cui si ha notizia. Se ne attendono/temono altre. E chissà se l'attesa di un minimo di stabilità delle regole del settore, alle prese con l'adeguamento alle novità di una riforma così corposa, alla fine verrà rispettata. Da *NT+*.

Per il Tribunale di Napoli le infiltrazioni di acqua possono anche non essere colpa di nessuno

Chi risponde delle infiltrazioni d'acqua in condominio? Se un appartamento subisce dei danni, di chi è la responsabilità e chi deve pagare il risarcimento?

La risposta non è scontata, come emerge dal caso risolto con la sentenza 3820/2023. Bisogna considerare se il proprietario dell'appartamento da cui è partita la perdita e il condominio hanno trascurato le attività di manutenzione. In questo caso devono pagare secondo le regole stabilite dal Codice Civile.

Se invece hanno avuto cura dell'immobile, non gli può essere imputata alcuna responsabilità né richiesto un risarcimento.

Infiltrazioni d'acqua in condominio, il caso I giudici si sono pronunciati sull'azione legale intrapresa dal proprietario di due appartamenti, che si trovano al primo piano e al piano terra di un condominio, che hanno subito danni per infiltrazioni d'acqua:

- distacco dell'intonaco con caduta a terra del materiale nel vano camera da letto;
- fenomeni di esfoliazione della pittura, con distacco all'intradosso del solaio del bagnetto.

Secondo il proprietario degli appartamenti, le infiltrazioni provengono dal terrazzo dell'appartamento sovrastante, situato al terzo piano dello stesso condominio, appartenente ad una società e utilizzato da un avvocato.

Il proprietario dei due appartamenti ha citato in giudizio la società proprietaria dell'appartamento da cui è partita la perdita d'acqua e il condominio, chiedendo il pagamento di un risarcimento pari a 6500 euro per danni diretti ed emergenti e a 16mila euro per il disagio di non aver potuto disporre degli appartamenti a causa dei danni e dei lavori di ripristino.

Il condominio ha chiesto che fosse dichiarato responsabile solo il proprietario dell'appartamento che avrebbe causato le infiltrazioni o il concorso di colpa. Il Tribunale di Napoli ha ricordato le norme in materia di infiltrazioni d'acqua in condominio. Secondo il Codice Civile, se l'uso del lastrico solare, o della terrazza a livello, non è comune a tutti i condòmini, dei danni da infiltrazioni d'acqua in condominio nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'utente esclusivo, quale custode del bene, sia il condominio, che ha l'obbligo di effettuare i controlli necessari alla conservazione delle parti comuni. Nonostante i principi generali, il caso concreto è stato risolto in modo diverso perché i sopralluoghi dei consulenti del Tribunale non hanno evidenziato responsabilità né a carico del proprietario né a carico del condominio. Il consulente del Tribunale ha svolto tre sopralluoghi. Uno di questi è avvenuto qualche giorno dopo le copiose piogge che avevano interessato la città e, nonostante ciò, il consulente non ha rilevato infiltrazioni in atto provenienti dal terrazzo sovrastante.

Il consulente ha osservato che:

- la pavimentazione del terrazzo è in buono stato di conservazione e che le infiltrazioni non dipendono da una scarsa o imperfetta tenuta idraulica del manto impermeabile del terrazzo sovrastante.

- i danni non dipendono da difetti di costruzione o manutenzione del terrazzo.

Rifacendosi ad una precedente perizia, il consulente ha aggiunto che:

- il crollo parziale è stato causato da infiltrazioni capillari verificatesi probabilmente alcuni anni prima e che al momento non sussiste il pericolo di crollo del solaio;

- i danni potrebbero essere stati causati da una perdita dal rubinetto a servizio del terrazzo (ipotesi ritenuta plausibile dal consulente, ma non confermata). Da *Edilportale*.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:


0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici